

Supplenze 2022/23: è possibile lavorare contemporaneamente in scuola statale e scuola paritaria? – Chiarimenti.

L'OM n. 112 del 6 maggio 2022 afferma nell' art.13 comma 21:

"Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria.

Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri. "

Perché non si possono raggiungere le 24 ore

*A volte ci viene chiesto perché non sia possibile raggiungere **24 di servizio** nel completamento tra **scuola statale e paritaria**.*

La risposta è sempre nell'Ordinanza, al comma precedente:

"L'aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, [...] conserva titolo [...] a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo".

Quindi si aggiungono due regole:

1. il completamento, anche tra scuola non statale e statale, è possibile in una sola provincia;
2. non si può superare l'orario obbligatorio dei docenti di ruolo;

Alle 24 ore infatti si può arrivare solo con ore aggiuntive all'orario di servizio e **solo nella scuola statale**, ma non è questo il caso.

Spezzare cattedra statale per permettere completamento di orario nella paritaria

Se il docente è già impegnato per qualche ora nella scuola paritaria (e non ha intenzione di rinunciare all'incarico), può chiedere al Dirigente Scolastico di spezzare la disponibilità intera per permettergli **il completamento orario?**

La risposta è negativa.

Questo perché la modalità con cui è pensato il Regolamento delle supplenze contempla la possibilità di completare l'orario della statale con la scuola non statale, **ma non viceversa**. Questo anche perché **nel sistema SIDI**, cioè il sistema informatico che le segreterie scolastiche consultano per convocare i docenti per una supplenza, non rileva che il docente è già parzialmente impegnato nella scuola paritaria. Quindi, per la scuola statale il docente risulta non occupato in altra supplenza di scuola statale.

Sull'eventualità di abbandonare l'incarico nella scuola paritaria per accettare quello della scuola statale, bisogna fare riferimento ai Contratti del settore scuole paritarie.

Infine, per maggiore chiarezza si specifica che risulta valido un contratto **con la scuola statale e la scuola non statale** purché non vengono superate il completamento d'orario stabilito dal **CCNL** – (**18 ore** scuole secondarie, **24 ore** scuole primarie).

A cura del Sindacato Autonomo di Base

Unicobas Scuola & Università Cosenza